

(N. 1521)

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro del Tesoro  
(MEDICI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 28 MAGGIO 1956

Convalidazione del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1956, n. 300, emanato ai sensi dell'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, per prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1955-56.

ONOREVOLI SENATORI. — Il disegno di legge che si sottopone al vostro esame è inteso a convalidare, ai termini dell'articolo 42 — terzo comma — della legge di contabilità generale dello Stato, il decreto del Presidente della Repubblica sopra specificato, con il quale si è fatto luogo all'assegnazione di complessive lire 5.900.000 agli stati di previsione della spesa dei sottoindicati Ministeri, onde sopperire alle seguenti inderogabili esigenze:

*Ministero delle Finanze:*

Spese per il personale giornaliero assunto, ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 3 della legge 26 febbraio 1952, n. 67, per l'espletamento dei servizi di manutenzione del palazzo delle finanze e dei fabbricati sede della Direzione generale del catasto e dei servizi tecnici erariali, nonchè dell'Ispettorato generale per il credito ai dipendenti dello Stato . . . L. 3.000.000

(assegnazione connessa con la necessità del ricorso a prestazioni salariali della specie suddetta per sopravvenute esigenze inerenti alla manutenzione dei fabbricati sopraspecificati).

*Ministero della marina mercantile:*

Fitto di locali:

per l'Amministrazione centrale . . . . .	L.	700.000	
per le Capitanerie di porto . . . . .	»	2.200.000	
			» 2.900.000
(in relazione agli aumenti dei canoni di fitto disposti dalla legge 1° maggio 1955, n. 368). . . . .			
	L.	5.900.000	

Poichè per le assegnazioni predette ricorrevano le condizioni di cui all'articolo 136 del vigente regolamento di contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, si è provveduto ad esse mediante prelevazione dall'indicato fondo di riserva, in base alla facoltà di cui all'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato.

#### DISEGNO DI LEGGE

##### *Articolo unico.*

È convalidato il decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1956, n. 300, concernente la prelevazione di lire 5.900.000 dal fondo di riserva per le spese impreviste, per l'esercizio finanziario 1955-56.

ALLEGATO.

*Decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1956, N. 300, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale N. 105 del 30 aprile 1956.*

### IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

Visto l'articolo 87, quarto e quinto comma, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 8 agosto 1955, numeri 770 e 775 e 31 ottobre 1955, n. 966;

Considerato che sul fondo di riserva per le spese impreviste, iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per l'esercizio finanziario 1955-56 esiste la necessaria disponibilità;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il tesoro;

#### DECRETA :

Dal fondo di riserva per le spese impreviste, iscritto al capitolo n. 531 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per l'esercizio finanziario 1955-56, è autorizzata la prelevazione di lire 5.900.000 che si inscrivono ai sottoindicati capitoli dei seguenti stati di previsione della spesa, per il detto esercizio finanziario:

#### *Ministero delle finanze:*

Capitolo n. 18-bis (di nuova istituzione). — Paghe ed altri assegni fissi agli operai giornalieri assunti, ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 3 della legge 26 febbraio 1952, n. 67, per l'espletamento dei servizi di manutenzione del palazzo delle finanze e dei fabbricati sede della Direzione generale del catasto e dei servizi tecnici erariali, nonchè dell'Ispettorato generale per il credito ai dipendenti dello Stato. . . . L. 3.000.000

#### *Ministero della marina mercantile:*

Capitolo n. 30. — Fitto di locali, ecc. . . . . » 700.000  
 Capitolo n. 61. — Fitto di locali, ecc. . . . . » 2.200.000

L. 5.900.000

---

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la sua convalidazione. Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 marzo 1956

GRONCHI

MEDICI.

Visto, il *Guardasigilli*: MORO.